

Comune di Brosso
Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI BROSSO	
N. 782	Prot.
ICEVUTO IL	
R	15 APR 2017
ISPOSTO IL	
CATEG. 14	CLASSE

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

del Comune di BROSSO

Ricevuta in data 8 aprile 2017 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016" e i relativi allegati;

Richiesta la documentazione necessaria per verificare, con la tecnica a campione, la corretta imputazione dei residui attivi e passivi;

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto2;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la osservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese

riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

d) che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 e non re-imputati con il riaccertamento ordinario non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

VISTO

- il parere di regolarità tecnico e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 31 marzo 2017;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di ri-accertamento dei residui al tesoriere.

Pinerolo, 12 aprile 2017

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Stefania Bernardi)

